

n. 76/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA**

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in persona del magistrato dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento *ex art. 67 CCII* proposto da **ALTOVINO ROSALBA**, nata a Novara il giorno 8.11.1966, residente in Novara, via Beltrami n. 11, c.f. LTVRLB66S48F952R, rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Teresa Armienti, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Novara, giusta autorizzazione del Giudice tutelare del 29.12.2022, elettivamente domiciliata in Novara, via Scavini n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Stefano La Sala, dal quale è rappresenta e difesa, giusta procura in atti;

*** **

Con ricorso depositato in data 13.10.2023 ALTOVINO ROSALBA ha formulato domanda di ristrutturazione dei propri debiti *ex art. 67 CCII*.

Sussiste la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo la ricorrente la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario.

La sig.ra Altonino riveste la qualifica di consumatore come definita dall'art. 2, co. 1, lett. e), CCII (*"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*), essendo persona fisica che presta attività di lavoro dipendente ed è gravata da debiti personali.

Ella versa in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (v. art. 69, co. 1, del d. lgs. n. 14/2019).

Il ricorso risulta corredato della documentazione prevista dall'art. 67, co. 2, CCII, nonché della relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 68, co. 2, C.C.I.I..



Il piano prevede il pagamento in misura integrale ed entro tre anni dall'omologazione del piano delle spese di procedura e del debito contratto con Regione Piemonte assistito dal privilegio ex art. 2752 c.c. e il pagamento in misura parziale (18,37%) ed entro cinque anni dall'omologazione del piano dei creditori chirografari, il tutto attraverso la destinazione di quota di stipendio e segnatamente dell'importo di euro 175,00 mensili per tredici mesi e per il periodo di cinque anni.

Con decreto del 21.11.2023, questo Giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha ordinato la pubblicazione della domanda contenente la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Novara, nonché la comunicazione della stessa, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Con il medesimo provvedimento questo Giudice ha disposto la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., nonché la sospensione dell'assegnazione a IFIS NPL Investing s.p.a. di quota dello stipendio di cui all'ordinanza del G.E. del Tribunale di Novara del 5.2.2023 (R.G. n. 1125/2022), ordinando al datore di lavoro della ricorrente di accantonare le somme di cui alle trattenute sospese fino a nuova disposizione giudiziale.

Con la relazione depositata in data 19.12.2023 l'OCC ha dato prova di aver comunicato ai creditori in data 23.11.2023, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda contenente la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti e di aver dato loro avviso della possibilità di formulare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione.

Nel suddetto termine nessuna osservazione è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Il piano proposto dalla sig.ra Altovino prevede la falcidia e la ristrutturazione del debito derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a., nonché del debito per il quale il creditore IFIS NPL Investing s.p.a. ha già ottenuto dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio (R.G. n. 1125/2022).

Trattasi di previsioni giuridicamente ammissibili alla luce di quanto disposto dall'art. 67, co. 3, CCII, nonché di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65/2022.

In assenza di contestazioni da parte dei creditori, ritenuta l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, l'omologazione può essere concessa.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Rosalba Altovino;

dispone che il datore di lavoro della ricorrente versi sul conto corrente intestato alla procedura le somme sino ad ora accantonate in forza del decreto del 21.11.2023;

dispone l'interruzione delle trattenute operate dal datore di lavoro sulla retribuzione dovuta a Rosalba Altovino in forza della cessione del quinto dello stipendio in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., nonché



in forza dell'assegnazione a IFIS NPL Investing s.p.a. di quota dello stipendio di cui all'ordinanza del G.E. del Tribunale di Novara del 5.2.2023 (R.G. n. 1125/2022);

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC, nonché pubblicata nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Novara entro quarantotto ore;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Novara, 29.12.2023

Il Giudice

Dott.ssa Simona Delle Site

